

no a suo più signori locanti, tutti altri
pei vari soprastanti e altre imposte e
da imposte e da chiunque proteranno, non
gravanti la proprietà saranno a carico
dei conduttori.

Articolo nono: Tutte le miniere che si
potessero rinvenire nelle dette terre loca-
te restano di conto esclusivo dei Signori
locanti ed i fittuari non potranno im-
pedire ai medesimi di fare i tentativi
occorrenti al rinvenimento di sali mi-
nerali ed alla estrazione, manipolazio-
ne e trasporto del minerale né preten-
dere per ciò compenso alcuno - Rinve-
nuta però la miniera sulle terre che
restarono adatte all'uso della stessa
si suddividerà ai conduttori la parte
corrispondente in proporzione dell'istesso

Articolo decimo: Resta proibito ai con-
duttori di potere ripostare, paglia, fieno
ed altre materie di sorta nei fabbricati
facenti parte di tale locazione

Articolo undicesimo: Si proibisce ai con-
duttori di potere seminare attorno ai
fabbricati e berai dormiti lasciare me-



P. S. S. S. S. S.

dei quattro e centimetri tredici, pari a
circa due libbre oncie e fabbricati non
suffrano danno alcuno.

Articolo dodicesimo: I fittuari suddetti
si sottopongono espressamente a tutti i
casi fortuiti fortissimi e non fortissimi, ordi-
nari e straordinari, derivanti dagli
articolati 1620 e 1621 del codice civile.

Articolo tredicesimo: Il Signor Licarello
nel nome si riserva il diritto di tenere
a fascio, in dette terre, una giumenta
unitamente agli animali dei condut-
tori, i quali non potranno pretendere
compenso alcuno.

Articolo quattordicesimo: E' espressamen-
te proibito ai conduttori di tagliare ed
estirpare le palme nane (giunmare)
esistenti in dette terre e di dispendere le
medesime senza il consenso per iscritto
del Signor Licarello nel nome

Articolo quindicesimo: I conduttori si
obbligano di corrispondere ogni anno,
durante la presente locazione e nel tem-
po del raccolto al Signor Licarello nel
nome, quella quantità di paglia e fieno